



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 102
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO NONCHÉ MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE – ART. 12 D.L. 132/2014 – CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 162/2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 10.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Buffa Celestino - Sindaco -

Busana Pietro

Mezzanotte Mirco

Tessaro Annalisa

Assenti i Signori:

Pace Mauro

Assiste il Segretario Comunale sig. **Bonella Giampaolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO NONCHÉ MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE – ART. 12 D.L. 132/2014 – CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 162/2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”) convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014.

Preso atto che l’articolo 12 del citato decreto-legge prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Rilevato che all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui all'art. 12 precitato, è prevista la riscossione di un diritto fisso.

Atteso che al riguardo alla tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è stata inserita apposita previsione, al punto 11 bis.

Dato atto che tale diritto fisso non può essere determinato in misura superiore a quella fissata dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 per l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio, attualmente pari ad euro 16,00, si propone di stabilire l'importo del succitato diritto fisso nella misura di € 16,00.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
- lo Statuto comunale.
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 36 di data 21/12/2000 come modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 5 dell'01/06/2011, esecutive a sensi di legge.

Visti i pareri favorevoli preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione:

- da parte del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile e della copertura finanziaria.
- da parte del Responsabile dei Servizi demografici sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di determinare in € 16,00 l'importo del diritto fisso, di cui al punto 11-bis della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile.
2. di dare atto che lo stesso verrà riscosso a partire dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 del decreto legge n. 212 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162.
3. di dare atto altresì che le citate somme saranno introitate alla risorsa 3.01.0605 (capitolo 301) del bilancio di previsione 2014 e degli esercizi futuri.
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, favorevole unanime, immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. succitato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Buffa Celestino

IL SEGRETARIO

Bonella Giampaolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **24/12/2014** al **03/01/2015** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella Giampaolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1.** Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L.
- 2.** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
- 3.** Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.